



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bologna

Prima Sezione Civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Fausto Casari	Presidente
dott. Francesco Parisoli	Consigliere rel.
dott. Riccardo Di Pasquale	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte al n. 1884 del Ruolo Generale dell'anno 2008, promossa da

VITA NOVA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Benedetta Bertuzzi e dell'avv. Giuseppe Bergamaschi

- appellante -

contro

CESARE RAGAZZI COMPANY S.P.A. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Roberto Scaglioni

- appellata -

IN PUNTO A: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 6 ottobre 2015, sulle seguenti



CONCLUSIONI

come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui trascritto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto introduttivo di arbitrato Vita Nova S.r.l. in liquidazione conveniva in giudizio arbitrale la Cesare Ragazzi Company S.p.a. per sentir dichiarare risolto un contratto di franchising tra la ricorrente (franchisee) e la Cesare Ragazzi (franchisor).

A sostegno della domanda deduceva diversi inadempimenti della controparte e contestualmente chiedeva il risarcimento del danno valutato in circa euro 1.000.000,00.

Si costituiva davanti al Collegio Arbitrale la parte convenuta, contestando le tesi degli attori.

Non essendo riuscito il tentativo di conciliazione all'udienza del 22.10. 2007, gli arbitri davano termine alle parti al 23.11.2007 per memorie e al 30.11.2007 per repliche. La Vita Nova depositava la prima memoria nel termine; la Cesare Ragazzi, invece, non avendo depositato nei termini la prima memoria, chiedeva e otteneva autorizzazione a posticipare i termini.

Decidendo sulle istanze istruttorie, il Collegio ammetteva CTU disponendo che ognuna delle parti corrispondesse in via anticipata euro 1.500,00 ex art. 816 *secties* c.p.c. all'arbitro.



Essendo nel frattempo iniziate le trattative, Vita Nova chiedeva poter corrispondere la somma dovuta al CTU direttamente il giorno dell'udienza del giuramento; non avendo avuto, tuttavia, autorizzazione in tal senso, pagava la sua quota al CTU e, venuta a sapere, il giorno prima dell'udienza fissata per il giuramento del CTU, che, all'opposto, la Cesare Ragazzi Company non aveva pagato la sua quota parte, pagava anche la quota della parte convenuta

Gli arbitri, dopo essersi riservati, in data 18.02.2008, emettevano ordinanza con cui dichiaravano l'improcedibilità del giudizio e la sua estinzione ex art. 816 *secties* c.p.c., rilevando che il pagamento da parte della Vita Nova s.r.l. era avvenuto dopo il termine assegnato alle parti e doveva perciò considerarsi tardivo.

Vita Nova impugnava, dunque, ex artt. 827 e segg. c.p.c., il provvedimento arbitrale, considerando l'ordinanza emessa dal Collegio equiparabile al lodo.

Nel merito, si doleva avere questa palesemente violato le normative sulla procedura ed in particolare quelle miranti a garantire la corretta gestione del processo, con tutela di ambedue le parti; affermava che il termine per pagare anticipatamente tutti gli onorari del CTU non poteva essere considerato termine essenziale, a maggior ragione in una procedura ove la parte convenuta, non avendo depositato nei termini le memorie disposte dal Collegio, era stata da



questa rimessa in termini; concludeva che, avendo la Vita Nova pagato interamente il CTU prima dell'udienza fissata per il giuramento, aveva maturato il diritto a che la causa proseguisse, in caso opposto venendo a favorire proprio la parte che non aveva rispettato le disposizioni del Collegio.

Concludeva affinché la Corte di Appello dichiarasse la nullità del provvedimento impugnato e pronunciasse *"i consequenziali provvedimenti previsti dalla legge relativi al rinvio del procedimento del Collegio affinché questi possa emettere il dovuto lodo"*, sollevando questione di costituzionalità dell'art. 816 *secties* c.p.c. per il caso che la Corte non ritenesse impugnabile l'ordinanza arbitrale, comportando la norma una violazione del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost.

Si costituiva la Cesare Ragazzi Company s.p.a. asserendo che l'ordinanza non aveva natura di lodo; in secondo luogo, che l'impugnazione era tardiva in quanto non esperita entro il termine decorrente dalla notifica del lodo alla controparte; nel merito, comunque, contestando le tesi avversarie.

Alla prima udienza si dava atto del fallimento della Cesare Ragazzi Company s.p.a. e la causa, interrotta, veniva riassunta nei confronti del fallimento della società convenuta che, tuttavia, rimaneva contumace

All'udienza di p.c., l'attrice VITA NOVA s.r.l. precisava



le conclusioni "come da atto di citazione"; in comparsa conclusionale concludeva "più~ in particolare perché l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in accoglimento del presente appello, voglia:

- Accertare la natura di lodo dell'ordinanza emessa dal Collegio Arbitrale in data 18.02.2008;

- Dichiarare, quindi, procedibile e regolarmente introdotto il presente appello;

- Nel merito, quindi dichiarare la nullità dell'ordinanza qui impugnata, ordinando, conseguentemente, ai sensi dell'art. 354 c.p.c. e norme conseguenziali, disporsi la CTU a suo tempo disposta dal Collegio Arbitrale;

- In ipotesi, qualora dovesse ritenere legittima l'ordinanza emessa dal Collegio Arbitrale, sollevare problema di costituzionalità dell'art. 816 septies ove questo preveda la possibilità di termini perentori per il pagamento di quanto disposto dagli arbitri; in aperta violazione del diritto al giusto processo e/o alla difesa; in ipotesi anche per vizio di eccesso di delega"

Tanto precisato, la Corte, pur ritenendo che il provvedimento qui impugnato abbia un contenuto decisorio, perché definisce il giudizio arbitrale dichiarandolo improcedibile, e che la impugnazione non sia tardiva in quanto il lodo non risulta notificato, non potendo definirsi notificazione la comunicazione e/o l'invio del lodo a mezzo



di raccomandata a.r. (doc. 5 della parte convenuta), nondimeno deve rilevare la improcedibilità delle domande svolte da VITA NOVA s.r.l., stante l'intervenuto fallimento di CESARE RAGAZZI COMPANY s.p.a..

E' bene osservare, invero, che la rimessione del giudizio agli arbitri, a seguito della asserita nullità della decisione qui impugnata, come domandato dalla odierna impugnante, non è consentita vuoi perché non trovano applicazione, in difetto di un espresso richiamo delle parti contraenti, le norme del codice di rito, vuoi perché, in ogni caso, anche a voler ritenere (erroneamente) applicabile l'art. 354 c.p.c. (che pare essere invocato dalla parte impugnante nelle sue difese conclusionali), non si verterebbe in una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice essendo, come noto, tassative le ipotesi di rimessione al primo giudice e non rientrandovi quella di cui si controverte.

Questa Corte, pertanto, pronunciata la nullità del lodo, dovrebbe decidere il merito, anche senza una espressa richiesta della parte impugnante di passare alla fase rescissoria (v. Cass. n. 19023 del 2003; n. 1230 del 2002) e, dunque, dovrebbe accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di franchising *inter partes* "per colpa del franchisor" (v. fascicolo di parte VITA NOVA nel collegio arbitrale, doc. 1) nei diversi profili di cui alla domanda



introduttiva del giudizio arbitrale per poi accertare il diritto della odierna attrice al risarcimento dei danni e pronunciare la condanna della società ora fallita a pagare a VITA NOVA s.r.l. quanto dovuto a tale titolo.

Trattasi, peraltro, di accertamento e di pronunce inibite al giudice ordinario dal disposto dell'art. 52 cpv. legge fallimentare secondo cui ogni credito verso il fallito deve essere accertato nelle forme e nei modi previsti dalla stessa legge fallimentare, con la conseguente attrazione della presente controversia nella competenza del Tribunale fallimentare.

Non si provvede sulle spese stante la contumacia del Fallimento.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,

dichiara improcedibile l'impugnazione di lodo proposta da VITA NOVA s.r.l. in liquidazione; nulla sulle spese di lite.

Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23 febbraio 2016

Il Presidente
Fausto Casari

L'est.
Francesco Parisoli

